

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2647 Anno 2022

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO

Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI

Data Udiienza: 29/09/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto:

SEBASTIANO nato a CATANIA il 27/11/19

avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione del reato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 (dep. il 2 novembre 2020) la Corte di appello di Milano - all'esito del gravame interposto da Sebastiano - ha confermato la pronuncia in data 26 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Varese aveva affermato, all'esito di giudizio abbreviato, la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di lesioni personali aggravate perché commesso con armi (artt. 582 e 585 cod. pen.) in pregiudizio di William e, riconosciuta la circostanza attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 cod. pen.), lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con i benefici



della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, e con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), e in particolare degli artt. 157 e 159 cod. pen. e 83 D.L. 18/2020, affermando che erroneamente la Corte di appello avrebbe escluso che sia spirato il termine di prescrizione del reato.

2.2. Con il secondo motivo sono stati allegati la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 52 cod. pen., e il vizio di motivazione, a cagione del mancato riconoscimento dei presupposti della legittima difesa (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).

2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riguardo alla commisurazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che si esporranno, rimanendo assorbito il terzo motivo relativo alla commisurazione della pena. È invece inammissibile il secondo motivo.

1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. e 83 D.L. 18/2020, in quanto la Corte di appello avrebbe escluso erroneamente che già all'atto della decisione di secondo grado era maturata la prescrizione del reato.

Più in dettaglio, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata perché avrebbe ritenuto operante la sospensione (indicata in 63 giorni) del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 83 cit., nonostante nel caso di specie non vi sia stato alcun differimento della trattazione del procedimento a cagione dell'emergenza sanitaria, in quanto l'appello è stato interposto con atto depositato il 21 dicembre 2018 e il decreto di fissazione dell'udienza è stato emesso il 18 giugno 2020. Ragion per cui non ricorrerebbero i presupposti per applicare l'art. 83, comma 4, cit.

1.1. Al fine di provvedere occorre dar conto, per quel che qui rileva, della cadenze del procedimento. Invero, dagli atti consta che:

- la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 26 ottobre 2018 e la motivazione è stata depositata il 6 novembre 2018;

- l'atto di appello è stato depositato il 21 dicembre 2018 e gli atti del procedimento risultano trasmessi alla Corte di appello di Milano il 5 novembre 2019;

- il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per l'udienza del 23 settembre 2020, è stato emesso il 18 giugno 2020;

- alla detta udienza, avendo la Corte territoriale rilevato l'omessa citazione della parte civile, il procedimento è stato differito al 26 ottobre 2020, udienza all'esito della quale è stata pronunciata la decisione impugnata.

Il Giudice di appello - così disattendendo l'allegazione della difesa dell'imputato - ha negato che, all'atto della sentenza di secondo grado fosse spirato il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso il 7 aprile 2013, ritenendo che al fine del computo di esso dovesse tenersi conto della sospensione (la cui durata è stata indicata in 63 giorni) prevista dalla normativa dettata a seguito della pandemia da COVID-19.

1.2. È, anzitutto, qui sufficiente far riferimento al disposto dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte che qui rileva e nel testo da ultimo vigente (cfr. l'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla l. 5 giugno 2020, n. 40; l'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla l. 25 giugno 2020, n. 70). Non occorre avere riguardo al d.l. 2 marzo 2020, n. 9 e al d.l. 8 marzo 2020, n. 11, emanati nelle prime fasi della pandemia, espressamente abrogati dalla legge n. 27/2020, cit. (la quale, all'art. 1, comma 2, ha dichiarato la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni abrogate), in quanto l'art. 83 cit. ha disciplinato lo svolgimento dell'attività giudiziaria, tenuto conto dell'emergenza sanitaria, tramite norme - per quanto qui interessa - del medesimo tenore di quelle già poste (pur avendo indicato un diverso *dies ad quem* del rinvio delle udienze penali e della sospensione dei termini, ivi compresi quelli di prescrizione) e - come detto - abrogate (per una compiuta ricostruzione della successione degli atti normativi in discorso, qui basti il rimando a Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02).

Per quel che qui importa, l'art. 83 cit. ha previsto, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1); nonché la sospensione, nello stesso lasso di tempo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali (puntualizzando che, ove il decorso del termine ha avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è stato differito alla fine di detto periodo; comma 2); ed ha statuito che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma

2 è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione (oltre ai termini di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen.: comma 4).

Ebbene, l'esegesi di tale normativa è stata resa dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292/2021, cit.). Come si trae dalla motivazione della medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Difatti, la sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo distinte dal giudizio di legittimità, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen.» (ivi).

Deve poi rilevarsi, in particolare alla luce delle riportate scadenze del procedimento in grado di appello e a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che sulla scorta della detta esegesi della normativa dettata per far fronte alla pandemia - come osservato dalle Sezioni Unite, volta a contemperare le esigenze emergenziali con il diritto dell'imputato ad una ragionevole durata del processo contenendo massimamente quest'ultimo - questa Corte ha condivisibilmente ribadito che:

- «la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti» (Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780 - 01, relativa non ai termini di prescrizione bensì ai termini di durata delle misure cautelari, la cui sospensione è pure contemplata dalle medesime norme qui in esame);

- in quanto «la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 83, d.l. n. 18/2020, [...] sopra riportata, fa dipendere [...] la sospensione del corso della

prescrizione [...] dalla contestuale ed effettiva sospensione dei termini processuali per i procedimenti che si trovano nelle condizioni indicate nel comma 2 dell'art. 83 cit., vale a dire nella fase procedimentale in cui stia decorrendo un termine per il compimento di un atto del processo»; e «una diversa interpretazione sarebbe elusiva di quanto chiaramente stabilito dal citato comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al "compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"; ciò che, evidentemente, presuppone che nel procedimento interessato un atto debba (o stia per) essere compiuto entro un certo termine; diversamente, in mancanza di atti da compiere e di termini procedurali in corso, la sospensione non ha motivo di operare» (ivi);

- con la conseguenza che «la sospensione dei termini procedurali di cui al comma 2 dell'art. 83 - per il periodo che va dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - pur riguardando formalmente tutti i procedimenti penali in corso nel periodo in riferimento, trova applicazione solo nei procedimenti penali in cui siano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di un qualsivoglia atto processuale (ad es. rinvio dell'udienza, presentazione dell'impugnazione o redazione della sentenza)» (ivi).

1.3. Nel caso in esame, come esposto, nel periodo di interesse per l'applicazione della normativa emergenziale richiamata - dopo la proposizione del gravame con atto depositato il 21 dicembre 2018 e la trasmissione degli atti  - trasmessi alla Corte di appello il 5 novembre 2019 - è stato emesso (il 18 giugno 2020) soltanto il decreto di citazione per il giudizio di appello, con il quale è stata fissata l'udienza del 23 settembre 2020 (poi differita al 26 ottobre 2020). Dunque, non vi era alcun termine pendente nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen., atteso che l'unico atto da adottarsi (e in effetti adottato) era il decreto presidenziale di citazione, da emettersi «senza ritardo» (art. 601, comma 1, cod. proc. pen.), e dunque non entro un termine posto dalla legge a ore, giorni, mesi o anni (cfr. pure Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007, Orlandi. Rv. 236501 - 01, che - sia pure con riferimento al disposto dell'art. 347 cod. proc. pen., ha rilevato che «la locuzione "senza ritardo"», così come l'avverbio «"immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo» dell'articolo appena citato, «non impongono termini precisi e determinati», pur indicando «attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro»).

L'interpretazione che precede è corroborata dal fatto che, per i soli procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, l'art. 83, comma 3-bis, cit. (introdotto dalla legge di conversione del d.l. 18/2020) ha regolato la sospensione della prescrizione, facendo espresso riferimento alla data in cui il

relativo fascicolo è pervenuto alla cancelleria della stessa (in particolare, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020) e prevedendo la sospensione del decorso del termine di prescrizione sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione (e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020). La predisposizione di tale specifica disciplina per il giudizio di legittimità che, per l'appunto, in presenza dei presupposti appena indicati ha previsto la sospensione del termine nelle more della fissazione dell'udienza, depone per la diversa interpretazione - sopra esposta - della regolamentazione della sospensione della prescrizione nei gradi di merito.

Ne deriva che nel presente procedimento, nel corso del giudizio di appello, non ha operato la sospensione prevista dalla normativa emergenziale.

1.4. Tanto premesso, in mancanza di altre sospensioni dei termini di prescrizione, tenuto conto della data del commesso reato (13 aprile 2013), il termine massimo di prescrizione, di anni sette e mesi sei *ex artt.* 157 e 161 cod. pen, è spirato il 7 ottobre 2020, e dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

Pertanto, considerato che - come anticipato e come si chiarirà appena oltre - il secondo motivo di ricorso è inammissibile, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti penali, rimanendo assorbito il terzo motivo relativo alla commisurazione della pena.

2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, poiché nella specie non sono stati ravvisati i presupposti della causa di giustificazione della legittima difesa.

Il ricorrente ha assunto che la sentenza impugnata avrebbe «disatteso [...] lo spirito applicativo dell'art. 52» cod. pen., alla luce delle recenti modifiche legislative e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, in quanto: la norma in discorso intende tutelare sia l'incolumità personale dell'agente che l'effettiva sicurezza dei luoghi in cui dimora o opera professionalmente; e nella specie il ricorrente si sarebbe difeso dall'altrui aggressione nel locale aperto al pubblico da lui gestito. Inoltre, non sarebbe stato ragionevolmente provato né adeguatamente argomentato sotto il profilo logico-giuridico che l'imputato potesse agevolmente sottrarsi al confronto fisico con la persona offesa, reiteratamente impegnata nel tentativo di introdursi nell'esercizio da cui era già stato allontanato e la cui furia avrebbe reso inevitabile il contatto con il piccolo oggetto da taglio afferrato con concitazione dal , il quale aveva necessità di difendersi in modo proporzionato. Al riguardo avrebbe dovuto compiutamente considerarsi, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che «un'aggressione plurima e intensa impedisce di per sé alternative valutazioni di prudente autocontrollo».

2.1. La Corte di appello ha ritenuto, sulla scorta degli elementi in atti - di cui non è stato neppure addotto un travisamento -, che il [] ha attinto con due colpi di coltellino il [] in una seconda fase dell'alterco tra loro verificatosi: in particolare, il [] in tale secondo momento è uscito dal bar impugnando l'arma, a seguito delle minacce del [], il quale tuttavia era ormai all'esterno del locale, e ne è scaturita una seconda colluttazione. Il Giudice di appello - alla luce del medesimo ordine di argomentazioni dedotte con il gravame - ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso la tesi difensiva volta ad assumere la casualità dei colpi inferti al [] e, segnatamente ha fatto riferimento al numero dei colpi (due) inferti in sequenza e alle «ferite penetranti» da essi cagionati, da cui ha tratto che le lesioni sono state cagionate ~~senza~~ con dolo e non certo accidentalmente. Ancora, la Corte ha escluso i presupposti della legittima difesa, proprio rimarcando che il [] nella specie ha accettato la sfida del [], il quale era già all'esterno del bar, nonostante l'imputato potesse rimanere all'interno dell'esercizio, e correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012 - dep. 2013, Spano, Rv. 254697 - 01: «Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui»).

Rispetto a tale motivazione, congrua e conforme a diritto, il ricorso ha argomentato in maniera del tutto generica, ed anzi assertiva, non censurando specificamente l'iter della sentenza impugnata, anzitutto sotto il profilo della ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e risultando pure manifestamente infondato in diritto, tenuto conto del principio appena sopra richiamato.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 29/09/2021.

Corte di Cassazione
A Perale
in Cancelleria
24 GEN. 2022
Giovanna Giudiziaro
Emela Lanzuse